

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4650

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CONTE, CASTELLI, GIARETTA, ZILIO
e DONDEYNAZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2000

—————

Nuove norme in favore dell’attività svolta dal Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS)

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Soccorso alpino, organizzato dal CAI (Club Alpino Italiano), nasce in Italia agli inizi degli anni Cinquanta, quando ormai l'alpinismo è diventato uno sport largamente diffuso.

È stato fondato in Trentino nel 1954, da un medico, Scipio Stenico, artefice, in accordo con il CAI Centrale di un'organizzazione di soccorso vera e propria, con 26 stazioni montane.

Nell'arco di più di quarant'anni, il Soccorso alpino del CAI, che nel corso degli anni si è arricchito anche della componente speleologica, divenendo così CNSAS (Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico) è divenuto una realtà sempre più importante, annoverando oggi ben 260 stazioni di soccorso diffuse su tutto il territorio nazionale (32 stazioni di soccorso speleologico), che può contare su circa 7000 volontari, 700 dei quali impiegati nel soccorso speleologico, 298 medici, 113 unità cinofile da valanga e 49 da ricerca in superficie, divisi in 25 Delegazioni alpine e 13 Delegazioni speleologiche.

Da qualche anno, alla struttura centrale del CNSAS si è affiancata un'organizzazione regionale, per meglio rispondere ed adeguarsi alle particolari esigenze delle diverse regioni.

Il primo riconoscimento legislativo dell'attività del CNSAS, si è avuto con la legge 24 dicembre 1985, n. 776 che, modificando l'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963 n. 91, affida al CAI, e in particolare al CNSAS, il compito di: «provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti».

In seguito, con la legge 24 febbraio 1992, n.225, l'attività del CAI-CNSAS è stata riconosciuta come attività di protezione civile, tanto che il Soccorso alpino fa parte del Sistema d'emergenza ed emergenza sanitaria «118» per l'attività di soccorso ed elisoccorso.

Infatti l'attività di soccorso alpino sempre più spesso si trasforma in attività di protezione civile, basti ricordare le imprese in occasione della tragedia del Vajont, il terremoto del Friuli, e le alluvioni avvenute nel Biellese, nelle Langhe e nel Monferrato.

Il CNSAS è un'organizzazione efficiente che si avvale di volontari, guide, medici sempre pronti a partire giorno e notte con elicotteri e cani da valanga, appena scatta l'allarme di un incidente. L'efficienza degli interventi è conseguenza di corsi continui di aggiornamento e di esercitazioni; i medici, in particolare, grazie ad un recente accordo con l'Università degli Studi di Modena, possono frequentare corsi di specializzazione per meglio affrontare le varie emergenze che in ambiente montano o sotterraneo possono, di volta in volta, presentarsi. Una simile struttura ha ovviamente dei costi notevoli che un'associazione, da sola, non potrebbe sostenere, se non con l'aiuto degli enti locali e dello Stato.

E proprio sotto questo aspetto, a fronte di un continuo aumento degli interventi attuati dal Soccorso alpino, derivante dal crescente numero di frequentatori della montagna, non corrisponde un adeguato supporto economico dello Stato, che troppo spesso ignora le necessità di tanti volontari che con tanto entusiasmo dedicano molto del proprio tempo per salvare vite umane.

Proprio per dare una risposta concreta a questa necessità si propone il presente dise-

gno di legge che mira inoltre a chiarire e perfezionare la normativa che attualmente disciplina il CNSAS.

Con l'articolo 1 si riconosce la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS e il suo valore di solidarietà sociale. Ad esso si attribuisce la competenza esclusiva nel soccorso in ambiente montano e ipogeo e, qualora si instauri una qualsiasi collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni, si affida al Corpo il coordinamento delle operazioni. In caso di eventi calamitosi il Corpo collabora al soccorso in cooperazione con le strutture della Protezione civile.

Al comma 5, si precisa che il *Secours Alpin Valdotain* (SAV), il Soccorso alpino della provincia autonoma di Trento e il *Bergrettungsdienst* dell'*Alpenvereins* (BRD), si considerano equivalenti al CNSAS.

Con l'articolo 2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, nell'ambito delle strutture regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento ai fini della collaborazione con il Servizio sanitario nazionale (SSN), per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e nell'ambiente ipogeo, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

L'articolo 3 ribadisce che l'attività del Corpo è volontaria e senza nessuno scopo di lucro. Soltanto per alcune figure professio-

nali, altamente specializzate, è ammessa un'indennità giornaliera.

Con l'articolo 4 si disciplinano gli aspetti della formazione, della certificazione e della verifica dell'operatività dei tecnici del Corpo e, tramite le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 3, del personale del SSN.

A tal fine il Corpo può proporre all'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) la predisposizione di apposite certificazioni per alcune figure professionali necessarie per l'eliosoccorso in montagna.

L'articolo 5 indica le Scuole nazionali, mentre l'articolo 6 individua le figure professionali specialistiche.

L'articolo 7 fissa un contributo annuo pari a 10 miliardi di lire per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo, mentre con l'articolo 8 si propone la redistribuzione dei fondi previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, al fine di ottimizzarne l'utilizzo.

L'articolo 9 prevede alcune agevolazioni di tipo fiscale a favore del CNSAS.

Sono infine consentiti contributi e donazioni a favore del CNSAS per le quali si applica il regime fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del *Club* alpino italiano (CAI).

2. Al CNSAS, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, è attribuita la competenza esclusiva sul soccorso degli infortunati, dei pericolanti e sul recupero dei caduti su tutto il territorio montano, nell'ambiente ipogeo, e nelle zone impervie dell'intero territorio nazionale. Tale attività può essere svolta anche con la collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni ed in questo caso il coordinamento e la gestione dei soccorsi spettano al CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in ambiente montano ed ipogeo.

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

5. Il *Secours Alpin Valdotain* (SAV) e il *Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins* (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini previsti dalla

presente legge e nel rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.

4. Le prestazioni di servizio effettuate dalle strutture operative nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 3 sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da qualsiasi altra imposta o tassa.

Art. 3.

(Attività del CNSAS)

1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2.

2. Per alcune figure professionali ad alta specializzazione è ammessa la corresponsione di indennità giornaliera in relazione alla prestazione di servizi attivi presso le strutture operative del servizio di emergenza sanitaria «118» e presso i centri operativi del CNSAS, all'attività di formazione effettuata dagli istruttori nazionali appartenenti alle scuole nazionali del CNSAS di cui all'articolo 5, nonché ai ruoli dirigenziali a livello nazionale e regionale.

Art. 4.

(Attività specialistiche)

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell'operatività dei propri tecnici e delle proprie unità cinofile sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5.

2. L'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall'articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del SSN per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l'elisoccorso in montagna.

Art. 5.

(Scuole nazionali)

1. Nell'ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

- a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;
- b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;
- c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;
- f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;
- g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;
- h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

Art. 6.

(Figure professionali specialistiche)

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'articolo 5:

- a) tecnico di soccorso alpino;
- b) tecnico di elisoccorso;
- c) unità cinofila da valanga;
- d) unità cinofila da ricerca in superficie;
- e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
- f) medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;
- g) tecnico di soccorso speleologico;
- h) tecnico di soccorso in forra;
- i) direttore delle operazioni di soccorso.

Art. 7.

(Contributi)

1. Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dei materiali e per le prestazioni dei servizi necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue.

Art. 8.

*(Modifiche alla legge
18 febbraio 1992, n. 162)*

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

Art. 9.

(Agevolazioni fiscali)

1. Gli acquisti di attrezzature, materiali e mezzi necessari per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, sono esenti dal pagamento dell'IVA.

2. Tutti gli atti amministrativi connessi con le attività di cui all'articolo 1 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

3. Gli automezzi del CNSAS adibiti esclusivamente al trasporto di uomini e materiali per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione.

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali del CNSAS.

5. Sono consentiti contributi, donazioni ed erogazioni liberali a favore del CNSAS, ai quali si applica il regime fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dagli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

6. Il CNSAS è esente dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 11 miliardi annue, si provvede, a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

